



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Segreteria dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
I Commissione assembleare permanente

Al Presidente del
Consiglio delle autonomie locali

Al Presidente del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

e, p.c.

Al Presidente
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 267/19, ad iniziativa dei consiglieri Marconi, Biancani, Urbinati concernente: "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".
Assegnazione.

Si assegna alla I Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di legge indicata in oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Sulla stessa si richiedono i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta è, inoltre, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento interno.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo
ANTONIO MASTROVINCENZO
REGIONE MARCHE/01168210423
Ruolo
25.01.2019 10:07:53 UTC

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 82/2005 E S.M.I., IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA

Regione Marche - Assemblea Legislativa
A00: Registro Unico Assemblea Legislativa

0000587 | 25/01/2019
CRMARCHE | A

proposta di legge regionale

a iniziativa del consigliere Marconi *Luca Marconi*

BIANCANI

URIVATI

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.

A: I Com. ref.
CAL parere ex art 11, comma 4, 12/4/2007
CREL parere ex art 4, comma 1, lett. c), 12/15/2008
Comitato ex art 82, comma 4, R1
Consulta ex art 82, comma 2, R1

Signori consiglieri,

Mettere insieme la tutela delle prestazioni professionali e il contrasto all'evasione fiscale può essere un terreno vincente sulla strada di un nuovo virtuosismo sociale che assicuri legalità e certezza dei pagamenti in un mondo difficile da normare.

Solo la certezza della solidità costituzionale della legge che propongo mi ha indotto a procedere, forte dell'esperienza di altre regioni che hanno già battuto questa strada con successo.

Anche le Marche a mio giudizio deve entrare in questa dimensione legislativa, fra le prime regioni in Italia, aprendo un confronto a tutto campo che consenta di estendere questa logica anche ad altre attività lavorative, proprio perché la cancellazione dell'evasione fiscale è uno degli elementi di maggior risalto nel contesto della nuove giustizie sociali da raggiungere. Non c'è nulla di più odioso del sapere di dover concorrere in modo diseguale al pagamento dei servizi pubblici, dove i soliti furbi non danno nulla o molto poco e una grande massa, spesso meno abbiente, deve invece apportare il suo contributo fondamentale. Questa legge aiuta i professionisti seri e i cittadini onesti saranno più che soddisfatti della sua applicazione.

L'articolato è semplice ed essenziale e non ha bisogno di particolari spiegazioni:

l'art. 1 definisce le finalità come già spiegato sopra;

l'art. 2 confina l'ambito di applicazione in maglie molto larghe;

l'art. 3 stabilisce una semplice, ma efficace procedura.

Naturalmente siamo nel campo dell'assoluta invarianza finanziaria essendo questa materia di disciplina giuridica fra parti.

Non ho ritenuto necessario alcun rimando a regolamenti o delibere di giunta in sede applicativa ritenendo sufficienti eventuali determine dirigenziali e comunicazioni agli organismi regionali, provincia e comunali interessati dalle previsioni dell'art. 2 e alle relative comunicazioni.

Luca Meroni

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Questa legge, riconoscendo il valore sociale ed economico delle prestazioni rese dai professionisti, è diretta a tutelare le prestazioni professionali svolte per conto di privati cittadini o di imprese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione e contrastare il fenomeno l'evasione fiscale

Art. 2

(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. Nelle ipotesi in cui le istanze autorizzative o di intervento diretto previste dalla normativa vigente in materia sono corredate da elaborati progettuali redatti da professionisti, le istanze medesime devono essere anche corredate da una lettera di affidamento dell'incarico, resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa” secondo il modello di cui all’Allegato A di questa legge, attestante il pagamento da parte del committente dei relativi compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento del relativo procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dalla pubblica amministrazione che ha ricevuto l’istanza.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. .Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE PAGAMENTO
(D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

_____ n. _____

c.f. _____ P.IVA _____

_____ in qualità di _____

_____ di proprietà del Sig/ra _____

_____ nato/a a _____

_____ il _____

residente a _____ in

Via _____ n. _____

c.f. _____, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità

negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a

verità

DICHIARA

Relativamente ai lavori sopra descritti:

• È stato pagato con fattura n. _____ del _____

• Altro: _____

Luogo e data _____

Il Professionista